

COMUNE DI MODICA REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1 Principi.

La normativa concernente il divieto di fumo persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

- La strategia cui tende la normativa in materia trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. In tale ottica, il datore di lavoro deve mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
- Il presente Regolamento disciplina, pertanto, il divieto di fumo nei locali chiusi di questa pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.
- Sono esclusi, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, gli edifici scolastici e tutti i locali di proprietà del Comune non gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, il cui onere è demandato al responsabile della struttura, del locale e/o dell'attività.

Art. 2 Riferimenti normativi.

Ai fini del presente Regolamento, costituiscono normativa di riferimento:

- La legge 11 novembre 1975, n° 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" e ss. mm. ed li.;
- La legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche al sistema penale";
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
- La Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n° 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- L'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n° 3 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione";
- L'accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2003;
- Il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 (in G.U.R.I. n.300/2003);
- L'art. 19 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2004, n. 306;
- L'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004 (in G.U.R.I., 28 dicembre, n. 303), con cui è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo, in particolare, le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali;
- L'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale è stato disposto l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- L'art. 38, comma 4, della L.R. 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

La Circolare dell'Assessorato Regionale della Sanità, n. 1185 del 23 marzo 2005, concernente le modalità di pagamento della sanzione prevista dall'art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584 (G.U.R.S. n. 18 del 15/04/2005).

Art. 3 **Definizioni.**

Utenti: il termine "utenti", nella accezione della legge, si riferisce, oltre che al pubblico, anche agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto "utenti" delle attrezzature e dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa e la cui salute deve essere comunque tutelata dall'esposizione al fumo passivo.

Locali aperti al pubblico:

- ⊙ quelli in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico, compresi i locali indicati nel successivo art. 5,
- ⊙ tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico.

Locali non aperti al pubblico: locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle strutture in genere; in essi il divieto di fumo può essere applicato qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore. Deve, in ogni caso, essere applicato il divieto, nel momento in cui si ricevono utenti, inclusi altri dipendenti, e visitatori in genere.

Smoking areas: locali chiusi, fruibili dalla generalità degli utenti, nei quali è consentito fumare, sempre che siano opportunamente attrezzati per un sufficiente ricambio d'aria.

Adetti alla sorveglianza: personale dell'Ente, formalmente e individualmente identificato, a cui è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla L. n. 584/75 e successive modifiche e integrazioni, e di contestare le eventuali infrazioni (l'attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro categoria di inquadramento).

Art. 4 **Locali in cui vige il divieto di fumo.**

Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo), è stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:

Locali aperti al pubblico:

Locali adibite a riunioni;

Locali d'attesa;

Locali per servizi igienici;

Locali per vestigi;

Locali per impianti sportivi e locali di servizio annessi;

Locali per gli sgabbi del personale operaio;

Locali per i tronconi, scale, corridoi e, in genere, aree di transito;

Locali per le scale ascensori,

Locali per il bar e punti di ristoro (ivi comprese le aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande);

- luoghi di lavoro al chiuso, destinati alla permanenza di più persone, anche se non si tratti di locali aperti al pubblico: qualora non siano in funzione impianti di ventilazione conformi ai requisiti impiantistici minimi per le zone dedicate ai fumatori, previsti da norme tecniche emanate dal Ministero della Salute o da organismi istituzionali;
- autoveicoli di proprietà del Comune e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone.

Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:

- biblioteche;
- archivi, depositi di libri ed atti e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili;
- autoparchi, garages e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
- depositi in genere.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la possibilità di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), della Direttiva del P.C.M. del 14/12/1995 (G.U.R.I. 15.01.1996, n. 11), in base alla quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 5

Pubblicizzazione del divieto di fumo.

Nei locali in cui vige il divieto di fumo sono esposti, in modo e posizione ben visibili, appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo (con la scritta "Vietato fumare") nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Art. 6

Soggetti a cui si applica il divieto di fumo.

Nei locali utilizzati, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione e nei quali vengono erogati servizi istituzionali dell'Ente, contrassegnati con l'apposita cartellonistica, il divieto di fumo si applica: ai dipendenti, agli amministratori, agli utenti ed a chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, i locali comunali.

Art. 7

Smoking areas.

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le strutture e le esigenze di servizio, provvede ad individuare appositi spazi o locali, opportunamente aerati, dove è possibile fumare. In mancanza di tale provvedimento, non sono individuati locali destinati ai fumatori.

locali di cui al comma 1 devono essere come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi e aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, pienamente rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 23 dicembre 2003. La porta di accesso deve essere sempre chiusa dopo ogni passaggio.

locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'articolo 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.

ART. 8

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto.

Sono preposti al controllo dell'applicazione del divieto, ciascuno per i locali di competenza, i funzionari Responsabili delle strutture di massima dimensione dell'Ente (SETTORI).

I Responsabili, di cui al comma 1, potranno nominare, con atto formale uno o più soggetti addetti alla vigilanza del divieto di fumo ed, in particolare, ai compiti di accertamento e contestazione. In assenza di tale nomina i Responsabili di cui al comma 1 sono tenuti a svolgere le funzioni.

Art. 9

Compiti degli addetti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo.

Il compito dei Responsabili: vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione (come da allegato al presente Regolamento).

Il Responsabile o suo delegato, dal canto suo deve:

provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Individuare e segnalare uno o più locali quali "smoking areas", su direttiva dell'Amministrazione comunale;

sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali segnalati di cui all'art. 4 ed in tutti quelli che l'Amministrazione comunale vorrà ulteriormente individuare in attuazione della riserva di cui al medesimo art.4;

provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica predisposta secondo gli schemi allegati al presente Regolamento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;

individuare la sanzione da comminare, nelle misure previste dal presente Regolamento;

consegnare al trasgressore, la copia di sua pertinenza, unitamente ad ogni altro atto utile al fine del versamento della sanzione, la seconda copia alla struttura competente alla registrazione e al successivo iter relativo alla comminazione della sanzione (Comando Polizia Municipale), ed inviare al Segretario Comunale, la terza copia. Per eventuali profili disciplinari ove si tratti di dipendenti dell'ente.

In presenza di eventuali difficoltà, nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione della Polizia Municipale.

Nei sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 2), della legge 28/12/2001, n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1, comma 189, della legge 30/12/2004, n. 311, i soggetti di cui all'art. 8, preposti al controllo dell'applicazione del divieto, che non ottemperino alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di divieto di fumo, sono soggetti al pagamento di una sanzione nella misura da € 220,00 ad € 2.200,00.

Il valore dell'importo è aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta in locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o

non siano perfettamente efficienti. L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi.

Art. 10

Procedura di accertamento e contestazione.

Nei casi di violazione del divieto di fumo i Responsabili di cui all'art. 8 procedono a contestarla immediatamente al trasgressore, redigendo in triplice copia (una per il trasgressore, una per la struttura che ha provveduto all'accertamento, alla contestazione ed all'applicazione della sanzione ed una per il Segretario Comunale), il relativo verbale in base al modello allegato al presente Regolamento.

Il verbale, in particolare, deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi. La compilazione del verbale va preceduta dalla attribuzione della numerazione progressiva dell'apposito bollettario e dalla personalizzazione con il timbro del comune; la numerazione del bollettario sarà progressiva a livello di ente; una volta trasmesso alla Polizia Municipale, il verbale sarà registrato con un numero generale progressivo assegnato in base all'ordine di pervenimento e registrazione.

Nell'impossibilità di procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione.

La notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni. La notifica effettuata a mezzo posta segue la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti.

Art. 11

Sanzioni.

Così come stabilito dall'art. 7 della legge 11/11/1975, n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001, n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1, comma 189, della legge 30/12/2004, n. 311, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 ad €. 275,00, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti legislativi. L'importo da versarsi è quantificato ai sensi dell'art. 16, della L. 689/1981 e s.m.i.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

L'obbligazione di pagare la sanzione non è trasmissibile agli eredi. Essa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

1. I dipendenti dell'Amministrazione Comunale che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo, saranno sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in vigore.

Art. 12

Pagamento della sanzione.

1. Stante che al personale comunale è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il versamento della sanzione avverrà mediante una delle modalità previste in materia dalla normativa vigente.



COMUNE DI MODICA



Provincia di Ragusa

Processo verbale di contravvenzione ai sensi della normativa in materia di divieto di fumo

Verbale n.
del

N. del Registro
data

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,
alle ore _____ nei locali del Comune di Modica siti in _____,
sede _____.

Il sottoscritt _____, incaricato di accertare e sanzionare
le violazioni alla legge sul divieto di fumo con provvedimento n. _____ del _____;

ACCERTA che il Sig. _____ nat a _____
() il _____ e residente in _____ (), _____,
n. _____, identificato mediante _____,
in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei predetti locali in violazione della
legge n. 3/2003 ed è incorso anche nell'aggravante (di cui all'articolo 7, comma 1 della legge n. 584/1975)
di aver fumato in presenza di lattante o di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza (sbar-
rare se non si rileva l'aggravante):

COMMINA all' _____ stess _____ un'ammenda pari ad € _____,00 (_____/00) e, pertanto,
consegna al trasgressore un modulo F23 precompilato, con indicazione della predetta sanzione da versare.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Notifica: Il sottoscritto _____ notifica il presente verbale al Sig.
_____ mediante consegna di copia in proprie mani.

Il trasgressore

Il verbalizzante



COMUNE DI MODICA



Provincia di Ragusa

AVVERTENZE:

- 1.- A norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione il pagamento della somma di € 55,00 (cinquantacinque/00), pari al doppio del minimo* della sanzione prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento (ad esempio, costo delle lettere raccomandate).
- 2.- La somma dovuta sale a € 110,00 (centodieci/00), pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa in quanto raddoppiato dall'aggravante, nel caso in cui il Funzionario Incaricato abbia verbalizzato la fattispecie dell'aver fumato in presenza di lattanti o minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza.
- 3.- Ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 398 del 30 dicembre 2002 il pagamento deve essere eseguito al Concessionario delle Entrate della Provincia di Ragusa, tramite il modello F23 precompilato qui allegato in originale, il quale può essere presentato a un Ufficio Postale oppure ad una Banca o al Concessionario della Riscossione.
- 4.- Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione, tramite il Dirigente del Comune di Modica, al Funzionario Incaricato che ha accertato la violazione presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.
- 5.- Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato trasmette il rapporto all'Autorità competente per le successive iniziative.
- 6.- Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco (autorità competente a norma dell'art. 38, comma 4, legge regionale 3 novembre 1993, n. 30) scritti difensivi e documenti nonché possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
- 7.- L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
- 8.- In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.

() Importo scelto in quanto il doppio del minimo è più conveniente dell'applicazione di 1/3 del massimo edittale di € 275,00 (duecentosettantacinque/00).*

9. Ai sensi della circolare dell'Assessorato Regionale della Sanità 23 marzo 2005, n. 1165 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 del 15 aprile 2005) avente ad oggetto "Modalità di pagamento della sanzione prevista dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, per violazione del divieto di fumo nei luoghi individuati dall'art. 1 della legge n. 584/75 e della sanzione prevista dall'art. 51 della legge 16 dicembre 2003, n. 3, come modificato dall'art. 1, commi 189 e 190, della legge 30 dicembre 2004, n. 311," il versamento delle sanzioni deve essere effettuato secondo le tre seguenti modalità:

A) versamento diretto agli sportelli dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate:

B) versamento mediante delega, mod. F23 - alle poste italiane (D.M. 14 dicembre 1998);

C) versamento mediante delega, mod. F23 - alle banche (D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, artt. 6, 7 e 8).

È consentita, altresì, un'ulteriore modalità di pagamento direttamente alla Cassa regionale attraverso le seguenti modalità:

A) presso gli uffici provinciali di Cassa regionale del Banco di Sicilia, che provvederanno al rilascio della quietanza di entrata;

B) presso gli uffici postali, tramite conto corrente postale intestato a "Banco di Sicilia di Ragusa", ufficio di Cassa della Regione siciliana" utilizzando il conto corrente postale n. 10694974 avendo cura di riportare nella causale del versamento la dicitura "capitolo 2301, capo 8, sanzioni amministrative relative a violazioni normativa in materia di divieto di fumo".